

ISTRUZIONI ICI ANNO 2011

SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA

ENTRO IL 20 DICEMBRE 2011

ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2011 (Delibera Consiglio comunale n. 26 dd. 29-12-2006):

- **Abitazione principale e relativa pertinenza esente;**
- **Aliquota ordinaria 4 (quattro) per mille;**
- **Aliquota speciale 5 (cinque) per mille** per abitazioni e relative pertinenze (ad esempio C2, C6, C7) diverse dall'abitazione principale;
- **Aliquota speciale 7 (sette) per mille** per le aree edificabili anche per quelle in cui sono in corso lavori di costruzione e per l'area di sedime dei fabbricati oggetto di interventi edilizi,
- **€ 103,29 detrazione prevista per l'abitazione principale delle A1, A8 e A9 e iscritti AIRE.**

NOVITA' – ESCLUSIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE DALLA BASE IMPONIBILE I.C.I.

A seguito del D.L. n. 93/2008 convertito con legge n. 126/2008 e ss.mm., non è dovuta con decorrenza 1° gennaio 2008, l'I.C.I. per le abitazioni principali e per n. 1 pertinenza (classificata come C/2, C/6 e/o C/7, così come definite dall'art. 6 del Regolamento dell'Imposta Comune sugli Immobili). L'esclusione dalla base imponibile ICI non riguarda le unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Si ricorda che l'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 504/1992 definisce come abitazione principale "quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente".

Si evidenzia che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14389/2010, ha affermato che, affinché l'abitazione occupata dal contribuente possa essere considerata la sua abitazione principale, (e pertanto esente dall'I.C.I.) è necessario che lì dimorino abitualmente lui ed anche i suoi familiari. Per la Corte di Cassazione quando un coniuge - contribuente I.C.I. ha la residenza anagrafica in un luogo diverso dall'altro coniuge, proprietario anch'esso di un altro fabbricato, a nessuno dei due è concesso applicarsi la detrazione o l'esenzione I.C.I. per abitazione principale, in quanto l'abitazione principale deve corrispondere all'immobile in cui l'intera famiglia dimora abitualmente.

Pertanto i proprietari che si trovano nelle condizioni sopra descritte sono invitati a verificare ed eventualmente regolarizzare la propria posizione ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/97 e dell'art. 7 del Regolamento Comunale le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti entro il 2° grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. Anche per queste abitazioni non è dovuta, con decorrenza 1° gennaio 2008, l'imposta comunale sugli immobili.

Sono altresì considerate abitazioni principali, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L.662/96, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

AREE EDIFICIALI (Delibera Consiglio comunale n. 13 dd. 07.06.2001)

Nulla è variato rispetto al 2010 circa i valori ai fini dell'attività di accertamento.

PRECISAZIONI

- Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo dell'ICI risulta inferiore o uguale a **€11,00**.
- Non è prevista la possibilità di procedere autonomamente alla compensazione di eventuali crediti di imposta verso il Comune con le somme versate per i precedenti anni d'imposta.

MODALITA' DI VERSAMENTO

- Il pagamento può essere effettuato nei seguenti modi:
 - o presso il tesoriere del Comune di Faver **Cassa Rurale di Lavis Valle di Cembra (Sportello di Faver)** a mezzo della Cassa Centrale Banca spa Codice **IBAN IT21 C035 9901 8000 0000 0113 028**, *nel caso di pagamento a mezzo bonifico accertarsi che venga riconosciuta al Comune la valuta del 20.12.2011;*
 - o a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Faver servizio tesoreria n. 11721388;
 - o mediante modello F24. **E' DA TENERE PRESENTE CHE SE IL VERSAMENTO AVVIENE IN COMPENSAZIONE DI ALTRI CREDITI LA SCADENZA E' ANTICIPATA AL 16/12/2011.**

Per ogni chiarimento in merito alle disposizioni riguardanti le tariffe e/o i tributi in genere l'Ufficio Ragioneria è disponibile secondo il seguente orario:

TELEFONICAMENTE AL SEGUENTE NUMERO: 0461/683029
TRAMITE FAX AL SEGUENTE NUMERO: 0461/680605
VIA E-MAIL AI SEGUENTI INDIRIZZI: ragionierafaver@yahoo.it ;
contabilefaver@yahoo.it.

SPORTELLO ICI

VENERDI' 16 dicembre 2011 dalle ore 8.00 alle 12.00.